

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE

L'anno 2020, il giorno ____ del mese di agosto, presso la Casa Comunale

TRA

Il Comune di Anzola d'Ossola, c.f. 00421660036, in persona del Sindaco pro tempore dott. Andrea Melloni, nato a Omegna il 05/12/1987, di seguito indicato quale "Concedente"

E

La società A.S.D. PIEDIMULERA, c.f. 83004230039, p.iva 01432190039, con sede a Piedimulera, via Boiti 1, in persona del signor Beniamino Tomola, nato a Premosello Chiovenda il 07/02/1960, che dichiara di agire in qualità di presidente, di seguito indicato quale "Concessionario"

Si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – SOGGETTI

Al Comune di Anzola d'Ossola, di seguito anche indicato per brevità "Comune", concede l'uso del campo sportivo comunale per l'espletamento delle attività sportive che la società calcistica svolge, nel rispetto dei compiti indicati nel proprio statuto costitutivo.

ART. 2 – OGGETTO

Oggetto della presente convenzione è l'utilizzo del campo e dell'impianto sportivo comunale, sito in località "Munariola", per lo svolgimento di attività ludico-sportiva.

ART. 3 – DURATA

Il presente accordo è valido per 5 (cinque) anni, dal 01/09/2020 al 30/08/2025, e potrà essere rinnovato alla scadenza con durata da concordarsi.

È consentito alle parti il recesso anticipato dalla presente convenzione, con comunicazione scritta da darsi almeno sei mesi prima della data del recesso stesso.

ART. 4 – CONSGNE

L'area oggetto del presente contratto è consegnata ed accettata dal concessionario nelle condizioni di fatto e di diritto in cui si trova, libera da eventuali servitù attive e passive, pubbliche, private ed apparenti che vi gravitino.

Al termine della convenzione, il concessionario si impegna a restituire il campo e l'impianto sportivo comunale nello stato funzionale all'uso che gli è proprio e, comunque, in buone condizioni.

ART. 5 – PRESCRIZIONI

L'area in uso potrà essere ceduta in uso a terzi, solo a titolo gratuito, con il preventivo consenso del Comune concedente.

Il concessionario si impegna a stipulare, e a far stipulare alle associazioni o società sportive a cui verrà dato l'uso, a titolo gratuito, dell'impianto, una polizza di assicurazione per tutti i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività sportive, tenendo indenne il concedente da qualsivoglia responsabilità.

È vietato il subaffitto, anche solo parziale, dell'impianto.

Il concedente si riserva la facoltà di autorizzare l'utilizzo dell'impianto anche a soggetti diversi dal concessionario, per attività occasionali, purché non si sovrappongano all'attività sportiva ordinaria programmata dal concessionario, e siano compatibili con i limiti posti dalle esigenze tecniche di corretta conservazione dei campi da gioco e delle annesse strutture.

Nel concedere occasionalmente a terzi l'autorizzazione all'utilizzo dell'impianto, il concedente avvertirà con adeguato anticipo il concessionario, concordando con esso le modalità di utilizzo della struttura.

ART. 6 – MANUTENZIONI

Il concessionario ha l'obbligo di provvedere all'ordinaria manutenzione del campo e dell'impianto sportivo comunale comprensiva, a titolo esemplificativo e non esaustivo, del taglio dell'erba, della pulizia delle docce e servizi igienici, nonché delle riparazioni di eventuali danni accorsi al campo ed all'impianto sportivo stesso.

Restano a carico del concedente gli interventi di manutenzione straordinaria degli impianti.

ART.7 PENALITA' – INOSSERVANZE

L'inosservanza da parte del concessionario di quanto prescritto nella presente convenzione comporterà la risoluzione di diritto della stessa.

Saranno inoltre addebitate al concessionario tutte le spese e gli oneri che il Comune dovesse trovarsi a corrispondere per l'inosservanza di obblighi posti a carico del concessionario ed indicati nella presente convenzione.

Il concessionario risponderà direttamente per danni causati alle persone ed alle cose in ogni modo provocati, nell'esecuzione della presente convenzione e nella conduzione dell'area e dell'impianto sportivo nel suo complesso. Resta quindi a suo esclusivo carico qualsivoglia risarcimento dovuto a terzi, senza diritto di rivalsa o di compensazione nei confronti del Comune.

ART. 8 CORRISPETTIVO ECONOMICO

Per l'utilizzo del campo e degli impianti il concessionario dovrà pagare direttamente le spese per le utenze dell'energia elettrica e del gas, che dovranno essere intestate a nome del medesimo.

Il concessionario dovrà corrispondere al Comune, per l'utenza dell'acqua, all'atto del pagamento del canone annuo di cui al punto successivo, la somma forfettaria di euro 375,00 (trecentosettantacinque/00).

Il canone annuo di locazione è fissato in euro 1.000 (mille/00), da corrispondersi anticipatamente, in unica rata, entro il 30 agosto dell'anno di riferimento, con le modalità che verranno indicate dagli uffici comunali.

In caso di mancato pagamento del canone entro 30 giorni dalla scadenza di cui sopra, si verificherà la risoluzione automatica della presente convenzione.

ART.9 – CONTROVERSIE E SPESE INERENTI LA CONVENZIONE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra il Comune e il concessionario nell'interpretazione e nell'esecuzione della presente convenzione sono devolute al giudice del Foro di Verbania.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono poste a totale carico del concessionario.

Fatto, letto e sottoscritto, in due originali, uno per ciascuna delle parti contraenti, che dichiarano di accettare quanto contenuto nel presente atto.

Anzola d'Ossola, _____

Comune di Anzola d'Ossola

A.S.D. Piedimulera

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1341 del codice civile, dichiaro di aver preso visione e di approvare espressamente le condizioni e le clausole di cui agli artt.4, 5, 7, 8, 9.

Anzola d'Ossola, _____

A.S.D. Piedimulera
